

REGOLAMENTO

Approvato dal Comitato Direttivo del 26/10/2020

Il presente Regolamento d'attuazione dello Statuto dell'associazione ne costituisce complemento e, per la sua stessa natura, può essere modificato con delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 1 – Denominazione

1. Denominazione UNITRE, sigla, emblemi e marchio sono di proprietà dell'Associazione Nazionale e come prescritti dallo Statuto o dal Regolamento Nazionale.
2. L'utilizzo in sede locale sia della sigla che del marchio ricade sotto la diretta responsabilità del Consiglio Direttivo.
3. L'indicazione in Statuto della sede è prescritta per Legge; la variazione di indirizzo non costituisce motivo di modifica statutaria.

Art. 2 – Adesioni

1. Possono aderire all'associazione le persone fisiche, che avendo raggiunto la maggiore età, condividano le finalità sia dello Statuto Nazionale che di quello locale e facciano espressa domanda di adesione.
2. Con l'iscrizione, accettata dall'associazione e annotata nel registro Associati locale e nazionale, l'Associato diviene a tutti gli effetti Associato anche della Associazione Nazionale Unitre – APS.
3. La quota annuale di associazione non è una quota di partecipazione ai corsi gestiti dall'associazione, ma rappresenta la quota di adesione all'Associazione locale, comprensiva della quota di adesione alla Associazione Nazionale Unitre. Essa non è mai trasmissibile e non è rimborsabile in caso di recesso o perdita della qualifica di Associato.
4. Gli Associati non in regola con il pagamento della quota annuale decadono immediatamente dallo status di Associato; in questo caso perdono i diritti di elettorato attivo e passivo nonché la possibilità di partecipazione ai corsi e alle attività dell'associazione, i dati personali rimangono nell'archivio dell'Associazione per una successiva riammissione.

Art. 3 – Associati

1. Si considerano Associati:
 - a. Associati fondatori: sono i firmatari dell'atto costitutivo dell'Associazione. Associati onorari: vengono nominati su proposta di almeno due componenti del consiglio direttivo oppure del 5% degli Associati. La proposta, sentito il parere del Consiglio Direttivo, viene portata in Assemblea dal Presidente. Per l'approvazione è necessaria la maggioranza dei voti a scrutinio segreto. Il loro numero non può superare il 10% per cento degli Associati fondatori.
 - b. Associati docenti: che prestino la loro attività didattica in modo ~~gratuito~~ e continuativo nell'anno accademico in corso.
 - c. Tutti coloro, italiani e stranieri, che avendo raggiunto la maggiore età, chiedano di aderire alla Associazione per condividerne le attività.
2. Tutti gli Associati sono tenuti al pagamento della quota di associazione nazionale. Il Consiglio Direttivo, nel determinare annualmente la quota Associativa locale, può proporre l'esenzione

- o il pagamento in misura ridotta della quota locale per alcune categorie o condizioni di Associati.
3. Tutti gli Associati hanno diritto all'elettorato attivo e passivo, secondo quanto stabilito dallo Statuto purchè in regola con il pagamento della quota associativa.
 4. Tutti gli Associati hanno diritto di accesso ai libri sociali, facendone semplice richiesta scritta al Presidente, che fisserà la modalità di consultazione, nel termine massimo di 15 giorni dalla richiesta.

Art. 4 - Assemblee degli Associati

1. La partecipazione alla Assemblea ordinaria o straordinaria è un diritto/dovere di tutti gli Associati, ognuno con diritto a un voto, secondo quanto indicato nell'art.3.
2. È ammessa la partecipazione per delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione, ad altro Associato. Ogni Associato può rappresentare sino a un massimo di cinque Associati.
3. Le votazioni sono normalmente palesi; sono segrete quando riguardano le persone e per l'elezione degli Organi sociali. Le maggioranze richieste sono quelle previste nello Statuto.
4. Nella convocazione dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può essere prevista l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica con modalità che consentano la verifica dell'identità dei votanti pur mantenendo il voto segreto, ove richiesto.
5. Per quanto riguarda le competenze dell'Assemblea e le modalità di convocazione si fa riferimento all'art. 8 dello Statuto locale.
6. I verbali delle assemblee sono resi disponibili agli Associati tramite affissione alla bacheca della Segreteria.

Art. 5 – Commissione elettorale

1. Contestualmente alla convocazione della Assemblea ordinaria per la elezione degli Organi dell'associazione viene costituita una commissione elettorale formata da tre Membri, di cui uno con funzione di Presidente, scelti dal Consiglio Direttivo fra gli Associati, con compiti di:
 - a. organizzare le norme di voto, in particolare, se previsto, quello per corrispondenza o telematico;
 - b. controllare gli elenchi degli aventi diritto all'elettorato attivo e passivo;
 - c. raccogliere le candidature presentate alla Segreteria, almeno quindici giorni prima della data fissata per le elezioni;
 - d. assistere alle operazioni di voto, in modo da assicurarne il regolare svolgimento;
 - e. verbalizzare le operazioni di consultazione che dovranno avvenire subito dopo la chiusura dei seggi e proseguire fino al definitivo scrutinio delle schede e, quindi, alla proclamazione degli eletti;
 - f. depositare il verbale per i provvedimenti conseguenti.
2. I membri della Commissione elettorale non possono essere candidati.

Art. 6 – Organi e cariche

1. Sono Organi della associazione locale:
 - a. L'Assemblea degli Associati
 - b. Il Consiglio Direttivo
 - c. Il Presidente
 - d. L'Organo di controllo

2. Sono Cariche della associazione locale:
 - a. Il Vice Presidente
 - b. Il Direttore dei corsi
 - c. Il Segretario
 - d. Il Tesoriere
 - e. I Consiglieri in numero di 2

Art. 7 - Consiglio Direttivo

1. La nomina ha una durata triennale ed è sempre rinnovabile; decade quando viene a mancare la condizione di Associato.
2. Il Consiglio Direttivo viene di norma convocato con ogni mezzo atto a garantirne la ricezione con un preavviso di otto giorni. La riunione può svolgersi, in caso di necessità, anche a distanza con strumenti di videoconferenza.
3. Se il numero dei corsi da gestire lo giustifica, il Direttore dei Corsi può avvalersi della collaborazione, oltre che di un Vice Direttore, anche di una Commissione Didattica formata dai Docenti rappresentanti delle varie aree di insegnamento.
4. Al Consiglio Direttivo possono essere invitati, senza diritto di voto, gli Associati particolarmente esperti sugli argomenti posti all'ordine del giorno.
5. Il Consiglio Direttivo nomina, su proposta del Presidente, il Coordinatore dell'Accademia di Umanità.

Art. 8 – Organo di controllo

1. L'Organo di controllo è composto da tre membri effettivi; viene eletto dall'Assemblea degli Associati, anche al di fuori dei propri componenti.
2. Ha durata triennale e può sempre essere rieletto.
3. I componenti l'Organo di controllo possono assistere alle sedute del Consiglio Direttivo, senza diritto di intervento e di voto. Se associati possono partecipare all'Assemblea ma con astensione dal voto su argomenti di loro competenza.
4. I candidati che hanno ottenuto voti ma non risultano eletti diventano membri supplenti.

Art. 9 – Candidature

Le candidature devono essere presentate in Segreteria dopo l'avviso di apertura della raccolta e con termine entro i 15 giorni precedenti la convocazione delle elezioni; possono essere presentate tramite lettera, e-mail oppure a mano.

1. Le candidature per l'elezione al Consiglio Direttivo possono essere presentate da tutti gli associati con diritto all'elettorato passivo. I candidati alla Presidenza possono presentare insieme alla loro candidatura anche una lista di candidati per le altre posizioni del Consiglio. L'Assemblea generale elegge sia il Presidente che gli altri componenti la lista, votando le singole persone. Nel caso alcuni componenti della lista non ottengano un numero sufficiente di voti e il Consiglio non sia quindi eletto nella sua completezza, devono essere ripresentate altre candidature sostitutive per ottenere l'elezione dall'Assemblea. Nel caso ci siano candidature alla Presidenza senza lista associata, vengono votate le candidature autonome delle singole persone. Nel caso non ci siano candidature sufficienti a coprire tutti i ruoli possono essere votati i singoli Associati, anche se non candidati, che possono accettare o declinare l'elezione.
2. Le candidature per l'organo di controllo possono essere presentate sia da Associati sia da persone esterne, purchè provviste dei requisiti richiesti.

Art. 10 – Accademia di Umanità

1. L'Accademia di Umanità, in linea con le finalità previste dallo Statuto, concorre a realizzare le attività sociali, culturali, ricreative e assistenziali che integrano e ampliano l'azione didattica della sede locale. Il Coordinatore organizza il lavoro degli Associati che, in spirito di puro volontariato, curano la partecipazione a spettacoli teatrali e di musica, organizzano viaggi, momenti di intrattenimento, attività secondarie, secondo quanto stabilito dal Direttivo.

Art. 11 – Norme didattiche

1. I corsi ed i laboratori, per essere considerati tali, devono prevedere almeno sei lezioni anche con Docenti diversi.
2. Per favorire una libera circolazione della cultura, non esistono piani di studio.
3. Ogni Associato è libero di frequentare qualsiasi corso o laboratorio a propria scelta. Per i corsi articolati su più livelli è prevista la verifica preliminare da parte del docente del grado di preparazione dell'allievo. Per ragioni tecniche di organizzazione il Consiglio Direttivo può, su proposta del Direttore dei Corsi, stabilire, per taluni corsi, un numero massimo o minimo di studenti.
4. Per i corsi e laboratori, il Consiglio Direttivo, può determinare una quota integrativa, di partecipazione alle spese di gestione della specifica attività, richiesta ~~oltre~~ in aggiunta alla quota associativa locale.

Tali contributi non sono trasmissibili né rimborsabili nel caso di ritiro dell'Associato nel periodo di svolgimento del corso relativo. Il Direttivo potrà valutare un eventuale rimborso parziale o totale nel solo caso di sospensione di un corso per cause di forza maggiore, quando siano state effettuate lezioni inferiori alla metà di quelle totali previste, oppure nei casi di comprovata impossibilità di partecipazione dell'Associato sin dalla fase iniziale del corso

Art. 12 – Docenti

1. L'associazione per lo svolgimento delle proprie attività didattiche si avvale della collaborazione di Docenti che possono essere Associati, volontari o meno; in alcuni casi, in cui non esistono le opportune competenze all'interno dell'associazione, ci si avvale di collaboratori esterni, purché nei limiti previsti dal Codice del Terzo Settore.

Art. 13 – Assistenti

1. Qualunque associato in possesso dei requisiti può fare l'Assistente ad un corso.
La sua opera consiste nel coadiuvare il docente nelle attività inerenti il corso, registrare la presenza dei partecipanti, svolgere quei compiti di coordinamento tra studenti, docenti e Consiglio Direttivo per assicurare il regolare svolgimento della lezione, soprattutto sotto l'aspetto organizzativo.

Art. 14 – Autonomia delle associazioni locali

1. Il versamento della quota associativa a una sede locale dà diritto a frequentare i corsi e le attività locali e non prevede la partecipazione alle attività di altre Sedi UNITRE.
2. Eventuali convenzioni stipulate fra sedi limitrofe possono prevedere la reciprocità di partecipazione degli Associati alle attività delle sedi convenzionate, salvaguardando il diritto di priorità, nell'iscrizione ai laboratori o corsi, dell'Associato della propria sede.